

## **DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE PREVISUISSE FONDO PENSIONE APERTO**

### **Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa**

Il presente documento è redatto in conformità a quanto previsto dagli schemi di Nota Informativa delle forme pensionistiche complementari predisposti dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).

#### **1. Regime fiscale dei contributi**

---

I contributi versati sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente, nella misura massima annua di 5.164,57 euro.

Se l'aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro (art.8 comma 4 del D.lgs. n.252/2005).

Fermo restando il limite annuo di 5.164,57 euro quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto (art.8 comma 5 del D.lgs. n.252/2005).

L'aderente deve comunicare al Fondo Pensione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato, ovvero alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, i versamenti che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi (art.8 comma 4 del D.lgs. n.252/2005). Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Il conferimento del TFR al Fondo pensione non è deducibile dal reddito complessivo annuo dell'aderente.

Le somme che l'aderente versa al Fondo Pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni concorrono a formare il plafond annuo di deducibilità di 5.164,57 euro.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato e non dedotto (art.11 comma 8 del D.lgs. n.252/2005).

Al lavoratore di prima occupazione che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (pari a 25.822,85 euro che rappresenta il plafond teorico in 5 anni), è consentito nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione, dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite annuo di 5.164,57 euro, in misura pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, in misura non superiore a 2.582,29 euro in ciascun anno (art.8 comma 6 del D.lgs. n.252/2005).

#### **2. Regime fiscale dei rendimenti**

---

Il Fondo pensione è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta (art.17 comma 1 del D.lgs. n.252/2005).

Detto risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine dell'anno, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento di riscatti, di prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio netto stesso all'inizio dell'anno.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altro comparto del fondo pensione, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore del comparto che ha maturato il risultato negativo (art.17 comma 2 del D.lgs. n.252/2005).

### **3. Regime fiscale delle prestazioni al pensionamento**

---

Le prestazioni pensionistiche comunque erogate, sia in forma di capitale che di rendita, sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, che può scendere fino al 9% mediante una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo pensione eccedente il quindicesimo e fino al trentacinquesimo.

L'imponibile è determinato al netto delle componenti finanziarie che ha già scontato l'imposta sostitutiva annuale dell'11% in capo al Fondo pensione, nonché dei contributi eventualmente non dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto da ciascuna rata di rendita, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, viene applicata l'imposta sostitutiva del 12,5%.

### **4. Regime fiscale delle anticipazioni e dei riscatti**

---

Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta del 23% che viene applicata sull'importo erogato al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta.

Tuttavia, vi sono alcune eccezioni in relazione alle quali la normativa prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15%, che può scendere fino al 9% mediante una riduzione dello 0,3% per ogni anno di partecipazione alla forma pensionistica eccedente il quindicesimo e fino al trentacinquesimo:

- a) anticipazione richieste dall'aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli;
- b) riscatto determinato dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi, o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione;
- c) riscatto determinato dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- d) riscatto in caso di invalidità totale permanente;
- e) riscatto della posizione operato dagli eredi a causa del decesso dell'aderente.

